

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO SITUATI IN LOCALITA'
CALERNO PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025 CON POSSIBILITA' DI
RINNOVO DI ULTERIORI TRE ANNI**

CPV 92610000-0

CIG: _____

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente appalto disciplina le modalità di svolgimento dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione degli impianti sportivi sottoindicati, con assunzione degli obblighi necessari ad assicurare un regolare e buon funzionamento degli stessi, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento comunale vigente in materia, che ne salvaguardano il carattere di impianto pubblico e ne disciplinano l'uso, le modalità di accesso, il rilascio delle autorizzazioni e l'applicazione delle tariffe.

- 1) Impianto per il gioco del calcio ed annessi spogliatoi Bellarosa A, posto in via G.B. Ferraris. 8/a - loc. Calerno, costituito da un campo regolare da gioco con tribuna, da un campetto di allenamento in erba e dagli spogliatoi, così come da planimetrie allegate;
- 2) Impianto per il gioco del calcio ed annessi spogliatoi Bellarosa B", situato in via G.B.Ferraris 15 – loc. Calerno, costituito da un campo regolare da gioco, da un campetto per l'allenamento in terreno compattato e dagli spogliatoi, così come da planimetrie allegate.

ART. 2 – DURATA.

Il presente contratto di appalto ha durata con decorrenza 01/07/2022 e scadenza 30/06/2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, fino al 30/06/2028.

L'Amministrazione comunale può procedere al rinnovo dell'appalto, con apposito atto espresso, dandone comunicazione all'aggiudicatario almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. Il rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente capitolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali. Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione comunale ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.

Qualora l'Amministrazione comunale ritenga di avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuta a darne comunicazione al fornitore tre mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC.

Alla scadenza della convenzione, o nel momento in cui per qualsiasi motivo l'impianto sportivo rientri nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, le strutture, gli impianti e le attrezzature dovranno essere consegnate nel medesimo stato di manutenzione, efficienza e funzionalità in cui sono stati consegnati all'aggiudicatario.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo annuo della gestione posto a base di gara, da assoggettare al ribasso offerto, è fissato in Euro 35.000,00 oltre iva 22% di legge.

Il corrispettivo a carico del Comune sarà il seguente:

	IMPORTO IVA ESCLUSA	DI CUI 40% COSTI MANODOPERA (art.23 comma 16 del Dlgs n. 50/2016)
Valore triennale dell'appalto a base d'asta (01/07/2022-30/06/2025)	€ 105.000,00	€ 42.000,00
Valore dell'eventuale rinnovo triennale dell'appalto (01/07/2025-30/06/2028)	€ 105.000,00	€ 42.000,00
Valore della proroga tecnica di 6 mesi (dal 01/07/2028-al 31/12/2028)	€ 17.500,00	€ 7.000,00
	€ 227.500,00	€ 91.000,00

I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli, in quanto non c'è interferenza di personale .

L'amministrazione riconosce la revisione annuale dei prezzi a partire dal secondo anno contrattuale ed in caso di rinnovo, dal secondo anno contrattuale su richiesta scritta ed adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore chiede l'aumento, l'Amministrazione non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

Nel caso l'ANAC o l'ISTAT non abbiano provveduto alla determinazione dei prezzi di riferimento relativi al servizio oggetto del presente contratto si applica la variazione media annua (riferita all'anno solare precedente), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misurata dall'ISTAT.

In ogni caso la revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al secondo anno contrattuale a decorrere dal quale si riconosce la revisione prezzi

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione.

Art. 4 – MIGLIORIE

Eventuali opere di migliorie o di addizioni alla struttura che l'aggiudicatario ritenesse di apportare, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, alla scadenza della convenzione saranno trasferite alla proprietà comunale senza che l'aggiudicatario possa pretendere o vantare indennizzo o rimborsi per qualsiasi titolo a causa.

Art. 5 – PIANO DI UTILIZZO

5.1 USO DELL'IMPIANTO

L'appaltatore si obbliga e s'impegna a gestire e mantenere la struttura, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale in dotazione ad essa, conservando la destinazione per la quale è stata realizzata, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità della medesima.

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare e fare utilizzare i beni avuti in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene, le disposizioni di legge vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

E' altresì tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale la necessità di manutenzioni straordinarie alle strutture e agli impianti, in modo da favorire la programmazione degli interventi e la buona conservazione del patrimonio comunale.

Alla scadenza del presente contratto è obbligo dell'aggiudicatario restituire gli impianti, locali e servizi annessi nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura.

Eventuali danni o vandalismi sugli impianti o strutture non riconducibili alla cattiva custodia dell'aggiudicatario, non saranno imputati allo stesso, il quale è comunque tenuto a collaborare con il Comune per risalire ai responsabili.

5.2 PRESCRIZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI

L'aggiudicatario:

- si impegna a garantire l'apertura, la chiusura e la custodia dei campi da calcio secondo il piano di utilizzo annuale determinato dall' Amministrazione Comunale;
- deve utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali il servizio è qui affidato;
- per nessun motivo, in nessuna forma e in nessun titolo potrà consentire l'uso degli impianti a terzi nei casi non previsti dal presente capitolato;
- è obbligato ad osservare, oltre al regolamento comunale d'uso, la maggiore diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o agli impianti stessi e loro accessori ed a quant'altro sia di proprietà del Comune; tutto ciò è valido per chiunque altro sia ammesso a fruire degli impianti;
- garantisce un comportamento irreprendibile e rispettoso nei confronti dell'utenza ed un rapporto di collaborazione con il personale del Comune;
- non riscuote tariffe dagli utenti;
- riferisce immediatamente agli uffici preposti fatti e circostanze che impediscono lo svolgimento delle attività o in ogni caso siano lesive per buon andamento delle stesse;
- comunica i nominativi del personale incaricato per lo svolgimento dei servizi funzionali alla gestione degli impianti, garantendo stabilità e continuità delle presenze e provvedendo ad eventuali sostituzioni.

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- definire annualmente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei campionati di calcio di categoria, il programma dell'utilizzo degli impianti, fissando in primo luogo gli impegni agonistici delle società sportive locali, regolarmente iscritte ai rispettivi campionati ed accogliendo, nella disponibilità, ulteriori richieste di utilizzo;
- rilasciare ai richiedenti le autorizzazioni, per l'utilizzo degli impianti, provvedendo ad informare il personale individuato dal soggetto affidatario per le funzioni di custodia;
- applicare e riscuotere le tariffe in vigore per l'uso degli impianti.

5.3 NORME DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto le seguenti principali norme di comportamento:

- massima correttezza e diligenza nell'uso degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- divieto di introduzione negli impianti, adibiti alla pratica sportiva del calcio, di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
- divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali e altro tipo di materiale;

- divieto di utilizzo degli impianti al di fuori degli orari autorizzati e di svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 6 – PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Sono a carico dell’aggiudicatario le operazioni di custodia, pulizia degli impianti e strutture annesse e di manutenzione ordinaria, che devono essere garantite per lo svolgimento di tutte le attività programmate nella stagione sportiva (partite di campionato, allenamenti come da calendario e partite extra campionato autorizzate dall’Amministrazione Comunale).

Custodia e vigilanza

L’esercizio della custodia consiste nell’assunzione di tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione delle strutture e degli impianti, nonché nell’assidua vigilanza al fine di assicurare il regolare funzionamento degli impianti, in conformità con le norme di utilizzo stabilite dall’Amministrazione comunale e al fine di evitare sprechi nei consumi di energia elettrica, gas e acqua.

L’espletamento di queste funzioni comporta l’obbligo, per il personale addetto alla custodia, di assicurare l’apertura e la chiusura degli impianti e di operare un assiduo controllo sull’uso delle strutture e attrezzature effettuato da parte delle società, gruppi ed eventuali altri utilizzatori, segnalando all’Ufficio Sport ogni eventuale abuso e/o danneggiamento.

Pulizia

Per quanto riguarda il servizio di pulizia, l’aggiudicatario deve assicurare una accurata e ricorrente pulizia degli impianti e delle strutture, così come descritto nel presente capitolo.

In particolare, le operazioni di pulizia degli impianti riguardano:

- svuotamento dei cestini portacarte con sostituzione del sacchetto di plastica;
- raccolta di carta di grossa pezzatura;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi , docce ecc .con detergente e successive disinfezioni dopo ogni uso;
- lavaggio e disinfezione pavimenti;
- trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
- lavaggio vetri;
- pulizia parti lavabili, soffitti dei locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco;
- pulizia ed eliminazione impronte e macchie su porte, interruttori elettrici ecc...;
- spolveratura di mobili ed arredi.

Le attrezzature e i materiali d’uso per le operazioni di pulizia sono a completo carico dell’aggiudicatario.

Manutenzione ordinaria

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, compresa la fornitura di manodopera, attrezzature e materiali, relative agli impianti e strutture oggetto del presente capitolo, nelle modalità e nei termini di seguito descritti.

In particolare, nelle operazioni di manutenzione ordinaria sono comprese:

a) operazioni per il mantenimento del manto erboso e del verde in generale:

- sfalciatura dell’erba compreso il decespugliamento dell’area esterna all’area di gioco e dell’area adiacente il campetto di allenamento in erba e in compattato;
- rigatura dei campi da calcio prima di ogni partita;
- ricompattare le zolle dopo ogni partita o allenamento;
- montaggio e smontaggio reti;

- irrigazione a seconda delle condizioni atmosferiche;
 - raccolta dell’erba: il Comune predisporrà un punto di raccolta per gli sfalci e la società si farà carico dello smaltimento con tempi e modalità concordate con l’Amministrazione Comunale;
 - concimazione, arieggiamento superficiale; trasemina e diserbo selettivo per il controllo degli infestanti vegetali ed animali;
- b) manutenzione pulizia e verniciatura delle ringhiere e dei cancelli d’ingresso;
- c) espurgo periodico degli impianti di smaltimento acque meteoriche e impianto acque nere;
- d) manutenzione, pulizia e conservazione in buon stato dei servizi sanitari in uso agli spettatori;
- e) interventi di manutenzione alle strutture annesse (spogliatoi, ecc...):
- sostituzione lampade dei fari per illuminazione campi da gioco e da allenamento, compresa la verifica di eventuali anomalie non attribuibili alla linea di alimentazione del quadro elettrico;
 - sostituzione lampade dei fari per illuminazione parcheggio;
 - piccole riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e di rivestimenti interni, tinteggiature interne annuali dei locali spogliatoi;
 - piccole riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni (attaccapani, maniglie, serrature, vetri ecc..);
 - piccole riparazioni e sostituzione di rubinetterie lavandini e docce (erogatori, pulsanti);
 - piccole riparazioni e sostituzioni di apparecchiature elettriche (cambio di lampadine, interruttori, punti presa, ecc...);
 - controllo, manutenzione ed eventuale sostituzione e/o riparazione delle reti delle porte, delle bandierine e delle panchine del campo di gioco;
 - manutenzione degli arredi.
 - gestione delle centrali termiche (regolazione orari di accensione/spegnimento) ;

Tutte le riparazioni e sostituzioni dovranno essere eseguite utilizzando materiali aventi le caratteristiche di quelli esistenti.

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria che richiedono l’utilizzo di attrezzature speciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interventi su tutti gli impianti tecnologici (termici, idrici, elettrici);
- interventi sugli impianti di irrigazione dei campi;
- sostituzione delle porte dei campi di gioco e ripristino delle recinzioni.
- manutenzione e riparazione guasti/sostituzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria

L’aggiudicatario è tenuto altresì a segnalare all’Amministrazione Comunale la necessità di manutenzioni straordinarie alle strutture e agli impianti, in modo da favorire la programmazione degli interventi e la buona conservazione del patrimonio comunale.

L’Amministrazione, a sua volta, comunicherà eventuali disservizi riscontrati o segnalati da utenti fruitori degli impianti.

ART. 7 – SPESE PER UTENZE

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri per i consumi di energia elettrica, gas e acqua relativi al funzionamento delle strutture e degli impianti oggetto del presente capitolo, con l’obbligo di provvedere a sua cura e spese agli adempimenti burocratici per l’intestazione a suo nome dei relativi contatori di utenza per tutta la durata dell’affidamento.

ART. 8 - PUBBLICITA'

L'aggiudicatario è autorizzato ad esporre pubblicità di qualunque specie all'interno degli impianti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per l'allestimento e la manutenzione degli spazi destinati alla pubblicità;
- b. resta a carico dell'aggiudicatario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge;
- c. l'aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti, sia civilmente che penalmente, della gestione degli spazi pubblicitari. L'Amministrazione comunale è quindi esonerata da ogni responsabilità in merito.

Qualora fosse necessario installare supporti (bacheche, pannelli ed eventuale altro materiale) per la pubblicità, tale procedura è sempre soggetta al preventivo nulla osta dell'Ufficio tecnico comunale al fine di non pregiudicare il normale uso degli impianti sportivi.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La fatturazione del corrispettivo dovrà essere effettuata trimestralmente.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Sant'Ilario d'Enza Via Roma, 84 (C.F. 00141530352) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il codice univoco dell'ufficio è **UFH3M9**.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Aggiudicatario.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Si informa altresì che il Comune rientra nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", se l'aggiudicatario è sottoposto a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015; se così non fosse, sarà necessario indicare in fattura il riferimento normativo di esenzione

Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa; inoltre, ai sensi dell'art. 30, c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “....sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

A richiesta dell'appaltatore, l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, nella misura del 20% può essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 207, comma 1,

della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021 e dall'art. 3, comma 4 del D.L. 228/2021, conv. nella L. 15/2022.

Art. 10 –SUBAPPALTO

L'intendimento di avvalersi di eventuale subappalto deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena l'inammissibilità del ricorso alla subconcessione stessa.

Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà:

1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Qualora l'Aggiudicatario non assolia agli obblighi previsti dall'art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3.

ART. 12 – REQUISITI DEL PERSONALE

L'aggiudicatario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 Codice della sicurezza e si assume ogni responsabilità al riguardo.

Il personale che sarà messo a disposizione dall'aggiudicatario dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate.

Il personale assunto alle dipendenze dell'aggiudicatario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti del Comune.

Per il personale dipendente, l'aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e indipendentemente da qualsiasi altra causa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti o collaboratori sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il personale, ancorché volontario, dovrà essere sempre presente presso gli impianti negli orari stabiliti e dovrà aver cura di accertarsi, al termine del servizio, che tutti gli accessi siano chiusi e le luci spente.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire il personale che, a parere motivato e su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto di affidamento e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi nonché di qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non esplicitamente autorizzato dal Comune e che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

L'aggiudicatario manleva pertanto il Comune - nonché i suoi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti e derivante:

- dall'uso e/o dalla conduzione del complesso sportivo e delle attrezzature, sia fisse che mobili, in esso presenti;
- dallo svolgimento di attività all'interno del complesso sportivo;
- dallo svolgimento di attività di vigilanza, custodia e manutenzione di competenza dell'aggiudicatario a termini del presente capitolo;

A tale scopo l'aggiudicatario è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita specificamente alla gestione degli impianti oggetto dell'appalto, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere:

- Massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - € 3.000.000,00 per sinistro;
 - € 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - € 1.000.000,00 per danni a cose;
- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- l'estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera l'aggiudicatario si avvalga per l'espletamento delle attività;
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo dell'aggiudicatario, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;
- la rinuncia alla rivalsa verso il comune;
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenuti;
- l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto. L'aggiudicatario dovrà comprovare - prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia all'Ufficio richiedente del Comune, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento ed eventuali rinnovi. A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Resta a carico dell'aggiudicatario il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

L'aggiudicatario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno agli impianti causato direttamente o da altri soggetti utilizzatori.

Gli utilizzatori - organizzati o singoli - delle strutture oggetto del presente appalto, potranno provvedere singolarmente alla stipulazione di polizze assicurative per gli eventuali infortuni derivanti dalla pratica di attività o sofferti in relazione all'utilizzo delle strutture concesse, inteso che in alcun caso il Comune potrà essere chiamato a rispondere dei detti infortuni.

ART. 14 – OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

L'aggiudicatario:

- ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i beni comunali oggetto del presente capitolato e di fare osservare agli utenti i regolamenti d'uso degli impianti e delle attrezzature;
- ha in affidamento la responsabilità del buon funzionamento degli impianti;
- ha l'obbligo di individuare e formare una figura tra il personale adibito alla custodia, di cui avvalersi per la gestione della sicurezza dell'impianto, durante lo svolgimento delle manifestazioni, in ottemperanza alla normativa vigente. Qualora la figura del responsabile della sicurezza non venga individuata, l'Amministrazione Comunale riterrà responsabile il presidente del soggetto affidatario.

L'Amministrazione comunale:

- si riserva la facoltà di vigilare sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori e di effettuare tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l'adempimento degli impegni contrattuali da parte dell'aggiudicatario;
- tramite l'Ufficio Tecnico, provvederà ad effettuare un controllo annuale sul manto erboso dei campi da calcio per verificare che siano state effettuate le operazioni di manutenzione ordinaria nei termini e nei modi stabiliti;
- tramite l'Ufficio Tecnico, svolgerà periodici controlli per valutare la qualità e l'adeguatezza degli interventi manutentivi espletati.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda ad eseguire gli interventi di cui al presente capitolato, sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere all'intervento necessario, rivalendosi sull'aggiudicatario attraverso il prelievo, di pari importo delle spese, dal deposito cauzionale.

Eventuali ritardi e inadempienze nell'assolvimento dei compiti previsti, saranno contestati mediante notifica di comunicazione scritta con fissazione del termine entro il quale deve essere provveduto d'ufficio, con diritto di esercitare la rivalsa per le spese sostenute.

L'aggiudicatario:

- risponde al Comune, per qualsiasi danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo delle stesse; s'intende quindi che, anche nel caso di incontri con altre squadre, l'aggiudicatario è

direttamente responsabile delle strutture, sia per i danni recati dagli atleti che per quelli recati dal pubblico;

- deve quindi predisporre un adeguato servizio di vigilanza;
- è tenuto a far rispettare il regolamento comunale vigente ai propri atleti e dirigenti;
- ha il dovere di controllare che il comportamento di atleti e dirigenti sia improntato ad elementari norme di educazione e rispetto del bene pubblico.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose nello svolgimento delle attività nelle strutture sportive, fatte salve le responsabilità derivanti dalla proprietà delle stesse che restano a suo carico.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016, prevede l'obbligo per l'Appaltatore di assumere in via prioritaria, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

ART. 15 - PENALI

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali avverrà per le seguenti tipologie di inadempienze:

- in caso di mancata apertura dell'impianto, penale dello 0,3 per mille per ogni mancato svolgimento del servizio;
- in caso di ritardata apertura dell'impianto, penale dello 0,3 per mille per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia, penale dello 0,5 per mille per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- nel caso l'Affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di custodia, penale dello 0,5 per mille per ogni mancato svolgimento del servizio;
- in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco, penale dello 0,6 per ogni mancanza;
- in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute, penale dello 0,6 per mille per ciascuna omissione;
- in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio, penale dello 0,6 per mille.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto via pec con la concessione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Qualora non pervengano giustificazioni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla successiva rata del corrispettivo di gestione. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 cc.2 e 3 del D.Lgs 50/2016, valevole per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente e dovrà essere prodotta in conformità agli Schemi Tipo emanati dal Mise con D.M. n.31 del 19/01/2018.

Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

ART. 17 - RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- palesi inadempienze dei reciproci impegni assunti;
- violazioni degli accordi di gestione degli impianti sportivi, tali da compromettere il buon andamento delle attività programmate;
- gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti;
- insolvenza o fallimento del gestore o i suoi aventi causa.

In tali casi il contratto sarà risolto di diritto qualora il Comune di Sant'Ilario d'Enza dichiari di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione all'aggiudicatario sarà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti, eventualmente incamerando la cauzione versata.

Al contratto che il Comune andrà a stipulare con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO PERSONALE VOLONTARIO

Il personale volontario dell'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04/03/2021.

Nello specifico l'art 16 del succitato Codice recita:

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione

comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

ART. 19 - SPESE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto triennale, il cui importo stimato è pari a circa 1.000,00.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario Generale del Comune di Sant'Ilario.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Sant'Ilario d'Enza tratta i dati dei partecipanti per le finalità previste dal presente capitolato per mezzo di personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della gara/procedura, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento i partecipanti potranno esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a civico@comune.santilariodenza.re.it.

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Sant'Ilario d'Enza è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a civico@comune.santilariodenza.re.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Civico – Sportello al Cittadino Via Roma 84, numero di telefono 0522902811.

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a pierangelo.felici@felicipartners.it.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Sant'Ilario d'Enza.

Il soggetto affidatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.